

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XIII commissione,

premesso che:

la legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, all'articolo 1-*bis*, ha previsto l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie, concesse anteriormente all'entrata in vigore della legge, da soci in favore di cooperative agricole di cui fosse previamente accertato lo stato di insolvenza;

con decreto 2 febbraio 1994 del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il beneficio è stato limitato soltanto in favore di soci garanti di cooperative agricole di cui fosse stata giudiziariamente accertata l'insolvenza alla data di emanazione dello stesso decreto;

l'articolo 1-*bis* citato contiene una disposizione dotata di immediata operatività, per la cui attuazione non vi era necessità né di disposizioni regolamentari, né di atti amministrativi a contenuto generale quali l'anzidetto decreto ministeriale;

la norma legislativa in discorso, mentre limita la propria operatività a garanzie prestate anteriormente all'entrata in vigore della legge, non pone alcun limite

temporale all'accertamento dello stato di insolvenza, che condiziona l'assunzione della garanzia a carico del bilancio dello Stato sicché l'anzidetto decreto, violando l'ordine gerarchico delle fonti, introduce un limite di operatività ai benefici assolutamente non previsto nella norma di legge;

la disposizione ministeriale appare di particolare ingiustizia per i soci di cooperative agricole il cui stato di insolvenza era anteriore alla disposizione medesima e in alcuni casi alla stessa entrata in vigore della norma di legge, che non possono essere ammessi al beneficio esclusivamente per il ritardo con cui il ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha provveduto in ordine a istanze di messa in liquidazione;

impegna il Governo

a modificare le disposizioni emanate — già gravate di impugnazione da numerosi interessati innanzi ai tribunali amministrativi regionali — nel senso di ammettere ai benefici almeno tutte le cooperative agricole per le quali sia accertato uno stato di insolvenza anteriore al 2 Febbraio 1994, ancorché dichiarato successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1993 n. 237, e di prevedere che le azioni esecutive in corso in danno di soci di cooperative agricole per le garanzie concesse alle stesse siano estinte nell'ipotesi sopra citata.

(7-00257)

« Ferrari, Maggi ».